

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 57 bis

(1)(2)(3)(7)(8)

1. In conformità al programma di cui all' articolo 55 punto 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti presso istituti o aziende di credito per le finalità previste dall' articolo 57, primo comma.

(4)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

(5)

3. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1.

(6)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1998

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 13/1998

6 Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 3, L. R. 13/1998

7 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.

8 Integrata la disciplina art. 8, comma 9 bis.1, L.R. 14/1998, nel testo modificato da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.